



CITTA' DI MASSAFRA
Provincia di Taranto

REGOLAMENTO

CONSIGLIO COMUNALE

(Testo adottato con Delib. C.C. n. 21 del 2000, e riformulato con le modifiche approvate nella seduta del Consiglio Comunale del 23 luglio 2001, adottata con Delib. C.C. n. 14/2001)

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Finalità

1. Il Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari, in attuazione dell'Articolo 5 e delle disposizioni del Capo X della legge 8 giugno 1990 n.142 nonché delle disposizioni dello Statuto Comunale, disciplina l'organizzazione, il funzionamento e l'esercizio delle funzioni del Consiglio Comunale nonché i poteri, l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.

CAPO II AUTONOMIA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 2 Autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.

A tal fine il Sindaco è tenuto a fornire al Consiglio Comunale i servizi di base e le attrezzature minime per il suo funzionamento (locali, arredi, stenotipia, amplificazione ecc..).

Per le attività di rappresentanza del Consiglio e per le missioni del Presidente e dei Consiglieri, in sede di PEG sono iscritti capitoli il cui ammontare sarà non inferiore al 10% del fondo di riserva del bilancio precedente.

Detto fondo è impegnato dal Dirigente competente sulla base degli indirizzi forniti dal Presidente del Consiglio ed approvati dalla conferenza dei Capigruppo.

Articolo 3 Interpretazione del regolamento

Sulle eccezioni relative alla interpretazione di norme del presente regolamento sollevate dal Sindaco o dai Consiglieri comunali nel corso delle adunanze, decide seduta stante il Presidente del Consiglio, sentito il parere del Segretario Generale.

Capo III PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

Articolo 4 Prima seduta ed elezione del Presidente.

1. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
2. La prima seduta è convocata dal Sindaco ed è presieduta dal Consigliere anziano, come individuato dall'articolo 39 dello Statuto, sino alla elezione del Presidente del Consiglio Comunale.
3. Qualora il Consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal Consigliere che, nella graduatoria di anzianità, determinata secondo i criteri indicati dall'articolo 39 dello Statuto, occupa il posto immediatamente successivo.
4. Il Consiglio Comunale elegge nel suo seno, con due distinte votazioni ed a scrutinio palese, a maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati nella prima seduta e, qualora quest'ultima sia risultata non utile, nella seconda seduta rispettivamente il Presidente ed il Vice- Presidente dello stesso consesso. Nell'ipotesi che anche nella seconda seduta non si raggiunga il quorum funzionale dei due terzi dei componenti assegnati, si provvederà alla elezione in una terza seduta a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Le tre sedute devono svolgersi entro trenta giorni dalla data in cui si è svolta la prima seduta.
5. Avvenuta l'elezione il Presidente assume immediatamente le sue funzioni e la seduta prosegue per la comunicazione da parte del Sindaco dei Componenti della Giunta.

Articolo 5 Compiti e prerogative del Presidente

1. Il Presidente del Consiglio comunale rappresenta l'intero Consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.
2. Il Presidente provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, assicura il rispetto dell'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato, ha facoltà di sospendere e di sciogliere la seduta quando si verificano fatti di particolare gravità o eccezionali.

3. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento:
4. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli consiglieri.
5. Il Presidente, per assicurare il buon andamento dei lavori, programma periodicamente il calendario dell'attività consiliare, sentita la Conferenza dei Capigruppo.
6. Il Presidente promuove ed assicura i rapporti del Consiglio con la Giunta, il Collegio dei Revisori dei conti e con i Presidenti delle Commissioni Consiliari.
7. Per consentire l'adeguato esercizio delle funzioni di competenze, il Presidente del Consiglio comunale dispone di un proprio Ufficio di Presidenza.

Capo IV GRUPPI E COMMISSIONI CONSILIARI

Articolo 6 Costituzione dei gruppi consiliari

1. Il Consigliere o i Consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo Consiliare.
2. Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Presidente e al Sindaco, allegando la dichiarazione di accettazione del capo del nuovo gruppo.
3. Il Consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. I consiglieri distaccatisi dai gruppi nei quali sono stati eletti possono costituire un gruppo misto che elegge al suo interno il capo gruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Presidente e al Sindaco, da parte dei consiglieri interessati.
4. Possono essere costituiti gruppi consiliari autonomi rispetto a quelli corrispondenti alle liste elettorali che abbiano riportato almeno un Consigliere eletto a condizione che siano composti almeno da 3 Consiglieri.
5. Contestualmente all'affissione all'albo le deliberazioni adottate dalla Giunta comunale sono trasmesse in elenco al Presidente del Consiglio e ai Capigruppo consiliari; i relativi testi sono messi a disposizione dei Consiglieri presso la segreteria generale.
6. I gruppi consiliari possono, in qualsiasi momento, cambiare la propria denominazione e appartenenza qualora tutto il gruppo sia favorevole a tale cambiamento, mantenendo inalterate le prerogative di gruppo consiliare.
7. I gruppi consiliari dispongono, presso la sede comunale, di locali, personale, attrezzature e servizi necessari all'esercizio del mandato elettorale. Il Sindaco dispone entro sessanta giorni dall'insediamento del Consiglio gli uffici ed i servizi di supporto che sono messi a disposizione dei gruppi.

8. Gli uffici, il personale e le attrezzature assegnate sono rapportate alla consistenza dei gruppi in misura tendenzialmente proporzionale.

9. Il gruppo consiliare individua e designa a maggioranza il proprio Capogruppo. La designazione viene comunicata al Presidente del Consiglio, al Sindaco ed al Segretario generale. Nel caso di mancata designazione o nel caso di mancata maggioranza necessaria per la designazione, viene considerato Capogruppo il Consigliere che nell'ambito del gruppo ha la più alta cifra elettorale individuale. Il Capogruppo come innanzi individuato e designato può essere revocato solo con la maggioranza assoluta dei componenti del gruppo di appartenenza.

Articolo 7

Conferenza dei Capigruppo

1. La Conferenza dei Capigruppo è organismo che coadiuva il Presidente del Consiglio comunale concorrendo a definire la programmazione dei lavori del Consiglio ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio.

2. La Conferenza dei Capigruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuite dallo statuto comunale, dal presente regolamento nonché dal Consiglio comunale con appositi incarichi. Le proposte e i pareri della Conferenza sono illustrati al Consiglio dal Presidente.

3. La Conferenza dei Capigruppo è presieduta dal presidente del Consiglio ed è formata dal Sindaco o suo delegato, dai capigruppo di ciascun gruppo consiliare e dal vice presidente del Consiglio che convoca e presiede la Conferenza in caso di assenza del Presidente.

4. I capigruppo hanno facoltà di delegare un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza qualora essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.

5. La conferenza è convocata dal Presidente, oltre che di propria iniziativa, quando ne sia fatta richiesta scritta da parte del Sindaco o di almeno tre capigruppo.

6. Delle riunioni della Conferenza dei Capigruppo viene redatto verbale, nella forma di resoconto sommario, a cura di un dipendente comunale.

7. La Conferenza dei Capigruppo costituisce, ad ogni effetto, commissione consiliare permanente. Per il funzionamento della Conferenza dei Capigruppo si osservano le disposizioni relative alle Commissioni consiliari per quanto non previsto dal presente articolo.

Articolo 8

Composizione delle Commissioni consiliari

1. Il Consiglio Comunale, per tutta la sua durata in carica, costituisce al suo interno un numero di commissioni permanenti, stabilendone le competenze e i criteri di composizione con deliberazione adottata nell'adunanza successiva alla prima tenuta dopo l'elezione.

2. Le commissioni permanenti sono costituite da consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, ove possibile, complessivamente tutti i gruppi anche quando gli stessi siano rappresentati da un solo consigliere.

I componenti sono nominati dal Consiglio con votazione palese nell'adunanza di cui al primo comma od in quella immediatamente successiva. Alle stesse partecipano in qualità di componenti effettivi, i Capi Gruppo, che conservano, a tutti gli effetti di legge, gli stessi diritti degli altri componenti, fatta eccezione dell'esercizio del diritto di voto.

3. I Consiglieri che appartengono a gruppi la cui consistenza numerica è inferiore al numero delle commissioni, sono assegnati e distribuiti nelle medesime sulla base della proposta dei gruppi in modo che non sia alterato l'equilibrio politico delle commissioni.

Un consigliere può presenziare a tutte le commissioni consiliari. Può esercitare il diritto di voto solo nella commissione consiliare di appartenenza.

4. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un Consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo capo gruppo, un altro rappresentante ed il Consiglio Comunale procede alla sostituzione.

5. Nel caso di impedimento temporaneo ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da un altro Consigliere del suo gruppo, con il consenso del capo gruppo che provvede ad informare il Presidente della Commissione.

6. Nel caso di cui al precedente comma il Consigliere che sostituisce ha diritto di voto.

Articolo 9

Presidenza e modalità di convocazione delle Commissioni.

1. Il Presidente di ciascuna commissione permanente è eletto dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese a maggioranza assoluta dei voti dei componenti.

2. Il Sindaco non può essere eletto presidente di alcuna commissione consiliare.

3. In mancanza della maggioranza di cui al primo comma, la votazione è ripetuta nella medesima seduta e risulterà eletto il Consigliere che avrà riportato la maggioranza relativa dei voti.

4. In caso di parità, sarà considerato eletto il Consigliere più anziano a norma di legge.

5. L'elezione del Presidente avviene nella prima riunione della commissione che è tenuta entro venti giorni da quello in cui diviene esecutiva la deliberazione di nomina.

6. La elezione del vicepresidente avviene secondo le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente.

7. Il Presidente della commissione comunica al Presidente del Consiglio la propria elezione e quella del vicepresidente trasmettendo i relativi atti.

8. Il Presidente della commissione convoca e presiede la commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni membro può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza

della commissione . Il Presidente della Commissione decide sulla richiesta e in caso di diniego il Consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla commissione.

9. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto contenente: l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare. Della convocazione è inviata copia al Presidente del Consiglio ed al Sindaco.

Articolo 10

Funzionamento delle commissioni

1. Le commissioni si riuniscono in prima e seconda convocazione. In prima convocazione la seduta è valida quando è presente la maggioranza dei componenti; in seconda convocazione la seduta è valida quando sono presenti almeno 4 componenti.
2. Le sedute delle commissioni sono pubbliche. Ai lavori possono assistere i cittadini ed i rappresentanti degli organi di formazione. Il Presidente convoca la commissione in seduta segreta per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamento del comportamento e della moralità di persone o quando la pubblicità dell'adunanza può arrecare danno agli interessi del Comune.
3. Le decisioni delle commissioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza relativa dei commissari presenti.
4. In caso di seduta congiunta di più commissioni, il quorum è dato dalla somma dei quorum delle singole commissioni.
5. Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
6. In quanto applicabili, le norme di procedura per la discussione e le votazioni in commissione sono quelle vigenti per il consiglio.

Articolo 11

Funzioni delle Commissioni

1. Le commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti d'indirizzo e di controllo politico amministrativo allo stesso attribuito.
2. Sulle questioni sottoposte al loro esame, le commissioni esprimono il parere entro 10 giorni dalla data di ricezione della richiesta di parere.
3. In ordine alle proposte per le quali sia stata espressamente richiesta l'urgenza, le commissioni esprimono il parere entro 3 giorni.
4. Decorsi i termini di cui ai commi 2 e 3 senza alcun pronunciamento della Commissione, si procede prescindendo dal parere.
5. In ogni caso, il parere ovvero l'attestazione del mancato pronunciamento della Commissione nei termini prescritti, devono essere acclusi, a cura del dirigente competente, alla proposta di deliberazione depositata in Segreteria Generale al fine di consentire a ciascun Consigliere di prendere visione.

6. Le commissioni, nell'ambito delle rispettive materie di competenza, provvedono all'esame preliminare di tutti gli atti di competenza del Consiglio.

7. Le commissioni possono essere incaricate dal Consiglio di effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all'attuazione dei programmi e progetti, alla gestione di aziende, istituzioni ed altri organismi dipendenti dal Comune.

8. I risultati delle indagini conoscitive sono riferiti dal Presidente della commissione o suo delegato, entro il termine fissato dal Consiglio per l'espletamento dell'incarico.

9. Le commissioni, nelle materie di propria competenza, possono assumere l'iniziativa di presentare proposte di deliberazioni e mozioni al Consiglio. La proposta della commissione acquisiti i pareri favorevoli previsti dall' ex Articolo 53 della legge n.142/1990, deve, in caso di proposta occorrente di copertura finanziaria contenere esplicita indicazione del capitolo e del centro di costo cui imputare la relativa spesa, anche attraverso l'utilizzo delle variazioni di bilancio e/o degli storni di fondi. La proposta così formulata, deve ottenere in sede redigente la maggioranza dei voti dei consiglieri assegnati alla commissione ed essere rimessa al Presidente del Consiglio perché sia iscritta all'ordine del giorno di una seduta ordinaria del Consiglio entro i successivi 20 giorni. In caso di pareri tutti od in parte contrari, la proposta è comunque rimessa al Presidente del Consiglio perché sia sottoposta alla valutazione della Conferenza dei Capigruppo che decide sulla ammissibilità della stessa al dibattito consiliare ed alla successiva votazione.

10. Le commissioni, per l'esercizio delle proprie funzioni, possono richiedere notizie chiarimenti ed informazioni a qualsiasi Ufficio comunale con le stesse prerogative stabilite per il diritto di accesso dei Consiglieri comunali.

11. Le Commissioni, al fine di acquisire tutti gli elementi ritenuti utili e/o indispensabili per esprimere compiutamente i pareri sugli argomenti trattati, possono effettuare convocazioni e/o audizioni di persone dipendenti dal Comune, formulando espressa richiesta al Sindaco o suo delegato che dispone in conformità dandone comunicazione al richiedente entro 7 giorni. In caso di convocazione e/o audizioni di persone esterne al Comune, il Sindaco dovrà essere informato preventivamente per esercitare il suo diritto, ove lo ritenga, di partecipare alla seduta. per lo stesso motivo, le commissioni possono altresì disporre visite informative presso le strutture comunali informandone preventivamente il Sindaco ed il Presidente del Consiglio.

Articolo 12

Commissioni speciali di inchiesta

1. Il Consiglio, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico-amministrativo, può costituire, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, Commissioni speciali di inchiesta sull'attività dell'amministrazione con il compito di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi e di nomina, dai responsabili degli uffici e dei servizi e dai rappresentanti del Comune in altri organismi.

2. Il Consiglio Comunale potrà, altresì, costituire commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia e, di volta in volta, Commissioni speciali di indagine, con riferimento agli uffici dell'Amministrazione, alle aziende comunali e su ogni altro argomento di pubblico interesse di competenza del Comune, determinandone l'oggetto ed i limiti di natura temporale; la presidenza di dette Commissioni così costituite verrà attribuita ad un Consigliere della minoranza. I poteri, la composizione ed il funzionamento sono disciplinati dal presente Regolamento.

4. La deliberazione che, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, costituisce la commissione, definisce l'oggetto e l'ambito dell'indagine nonché il termine per concluderla e riferire al Consiglio. Della commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi in misura proporzionale alla consistenza degli stessi. Nel provvedimento di nomina, adottato con votazione palese, viene designato il coordinatore.

5. Alle Commissioni speciali di inchiesta non è opponibile il segreto d'ufficio.

CAPO V RIUNIONI DEL CONSIGLIO

Articolo 13 Sede

1. Le sedute del Consiglio si svolgono, di regola, nell'apposita sala consiliare di Palazzo di Città.

2. Il Presidente del Consiglio, di propria iniziativa ovvero su proposta motivata del Sindaco o della Conferenza dei Capigruppo, può disporre, in relazione alla trattazione di specifici argomenti, che eccezionalmente la seduta consiliare si svolga in altro luogo del territorio comunale.

3. Nel caso di cui al comma precedente deve comunque essere assicurato il normale accesso del pubblico nella sala delle riunioni nonché garantito ai consiglieri il normale svolgimento delle proprie funzioni.

4. Il Presidente del Consiglio deve dare notizia al pubblico delle riunioni che si tengono fuori dalla sede comunale almeno 48 ore prima dell'inizio dei lavori, con apposito avviso da pubblicarsi all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici.

5. Nel giorno in cui si celebra il Consiglio Comunale nella sala consiliare viene esposto il Gonfalone del Comune, mentre al balcone del Palazzo di Città vengono issate la Bandiera Italiana e quella Europea.

6. Le sedute del Consiglio si tengono in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamenti della capacità, moralità, correttezza di persone o sono esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.

Articolo 14 Avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione del Consiglio comunale indica il giorno, l'ora ed il luogo della adunanza, precisando altresì se la seduta ha carattere ordinario o straordinario, se viene convocata d'urgenza e se si tiene in prima o in seconda convocazione.
2. Il Consiglio è convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.
3. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del consiglio ne costituisce l'ordine del giorno che, inserito od allegato all'avviso di convocazione; ne forma parte integrante.
4. L'avviso di convocazione va consegnato, a mezzo del messo comunale, nel domicilio indicato dal Consigliere ed è valido anche se il Consigliere è assente, purché la consegna sia fatta a persona con lo stesso convivente o ad altra persona da Consigliere stesso indicata. Può anche essere spedito con raccomandata con ricevuta di ritorno.
5. Qualora il Consigliere abbia residenza in altro Comune, deve eleggere domicilio nel Comune di Massafra e indicare la persona alla quale vanno notificati gli avvisi.
6. Il personale incaricato della notifica deve presentare la relazione comprovante l'avvenuta consegna dell'avviso di convocazione.
7. L'avviso per le sedute, con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri almeno 3 giorni prima della data fissata per la riunione in sessione straordinaria. Tale termine minimo è elevato a 5 giorni per le sedute in sessione ordinaria.
8. Nei casi d'urgenza, sentita la Conferenza dei Capigruppo, l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, va consegnato almeno 24 ore prima. In tal caso, però, l'esame di tutti o di parte degli argomenti può essere differito al giorno seguente qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei consiglieri presenti, sentita la Conferenza dei Capigruppo.
9. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
10. L'avviso di convocazione con l'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna seduta del Consiglio deve essere pubblicato mediante affissione all'Albo pretorio almeno il giorno precedente a quello fissato per la seduta nonché affisso in apposita bacheca.
11. Di ogni argomento iscritto all'ordine del giorno deve essere depositata la relativa documentazione presso la Segreteria Generale almeno 48 ore prima della seduta, salvo i casi di convocazione d'urgenza, affinché i consiglieri possano prenderne visione. In caso di mancato deposito della documentazione nei termini prescritti,

l'argomento non può essere discusso nella seduta indicata nell'avviso di convocazione. Di detto rilievo il Consigliere chiede la redazione di un processo verbale controfirmato dal funzionario responsabile.

12. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione.

13. L'argomento relativo all'approvazione dei verbali delle sedute precedenti è iscritta all'ordine del giorno solo nel caso in cui ne venga fatta richiesta da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati.

14. Nel caso di seduta segreta, o di trattazione di argomenti in seduta segreta, l'avviso di convocazione deve indicare tale circostanza.

Articolo 15

Seduta di prima convocazione

1. Il Consiglio comunale, in prima convocazione, non può adottare deliberazioni se non interviene almeno la maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune, computando a tal fine il Sindaco.

2. Il Presidente, fatto procedere all'appello dei consiglieri, accerta che il numero di costoro è sufficiente per deliberare validamente. Se tali intervenuti, dopo trascorsa un'ora da quella fissata nell'invito di convocazione, non raggiungono il numero legale, il Presidente scioglie la seduta.

3. Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno. L'inversione di questi su proposta del Presidente o di un Consigliere è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Durante la trattazione di un argomento, il Consiglio, a maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti, può stabilire, motivatamente e nel caso ne ricorrano le circostanze, di proseguire la trattazione in seduta segreta.

4. All'unanimità dei Consiglieri assegnati il Consiglio può inserire e discutere argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

5. I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione dandone avviso al Segretario Generale non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

6. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Articolo 16

Seduta di seconda convocazione.

1. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente che non poté aver luogo per mancanza del numero legale, ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non poté proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una regolare seduta di prima convocazione che sia stata aggiornata ad altra data.

2. L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata nell'avviso per la prima convocazione, deve essere recapitato ai Consiglieri Comunali nei termini e nei modi innanzi previsti.

3. Quando però l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso di quest'ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato soltanto ai Consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui quella venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.

4. Alla seduta di convocazione, che deve tenersi almeno ventiquattrore dopo la seduta di prima convocazione dichiarata deserta, le deliberazioni sono valide con l'intervento di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati per legge al Comune senza computare a tal fine il Sindaco.

Articolo 17

Comportamento dei Consiglieri

1. Se, con il suo comportamento, un Consigliere turba la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Presidente del Consiglio lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il Consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di ciò, il Presidente del Consiglio può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.

2. Dopo un'ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Presidente del Consiglio può proporre al Consiglio la esclusione del Consigliere richiamato dall'aula per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti previa discussione, alla quale possono prendere la parola un Consigliere a favore ed uno contrario. Se il Consigliere sebbene invitato non abbandona l'aula, il Presidente del Consiglio sospende la seduta.

3. Indipendentemente dal richiamo, il Presidente del Consiglio può disporre l'espulsione dall'aula di un Consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

Articolo 18

Comportamento del pubblico

1. Il pubblico è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio nel settore destinato allo scopo e non può accedere agli spazi della sala riservata ai Consiglieri senza esplicita autorizzazione del presidente del Consiglio.

2. Il Presidente del Consiglio può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori.

Articolo 19

Tumulto in aula

1. Al Presidente del Consiglio spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.

2. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine il Presidente del Consiglio sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.

3. In tal caso, il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta.

Articolo 20 Svolgimento degli interventi

1. Nessun Consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente del Consiglio.

2. Il Presidente del Consiglio concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni, salva la sua facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti a gruppi diversi.

3. I Consiglieri iscritti a parlare che non si trovino in aula al momento del proprio turno decadono dalla facoltà di intervenire.

4. I Consiglieri non possono intervenire più di una volta nella discussione su uno stesso argomento, eccetto che per dichiarazioni di voto, per fatto personale, per richiami al regolamento o all'ordine del giorno.

5. Ogni Consigliere in qualsiasi momento può presentare una mozione d'ordine consistente in un richiamo all'osservanza di una norma di legge o dello statuto o del presente regolamento relativamente alla procedura delle discussioni e delle votazioni. Sulle mozioni d'ordine il Presidente, sentito il Segretario Generale, decide senza discussione.

6. Durante il suo intervento ogni Consigliere può chiedere che sull'argomento in discussione vengano forniti chiarimenti e precisazioni da parte del dirigente competente per materia, il quale, correlativamente, è tenuto a presenziare ai lavori consiliari.

Articolo 21 Durata degli interventi

1. Il Consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto rivolto al Presidente del Consiglio.

2. La durata di un intervento di un Consigliere non può eccedere i 5 minuti per ogni Consigliere e i 20 minuti per ogni Capo Gruppo o suo delegato. Il termine massimo di intervento è fissato a 30 minuti nelle sedute dedicate allo Statuto, ai Regolamenti, al Bilancio preventivo, al rendiconto ed ai Piani Regolatori e loro varianti generali, salvo decisioni diverse prese dal Presidente.

3. Quando il Consigliere supera il termine assegnato per l'intervento, il Presidente del Consiglio può togliergli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.

4. Il Presidente del Consiglio richiama il Consigliere che si discosti dall'argomento in discussione e lo invita ad astenersi, può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola se il Consigliere, per due volte invitato, persiste nel suo atteggiamento.

L'intervento di un Consigliere non può essere interrotto o rimandato per la continuazione ad altra seduta.

Articolo 22 Questioni pregiudiziali e sospensive

1. La questione pregiudiziale consiste nella richiesta motivata di non discutere un determinato argomento posto all'ordine del giorno.
2. La questione sospensiva consiste nella richiesta motivata di rinvio della discussione su un determinato argomento al verificarsi di determinate scadenze.
3. La questione pregiudiziale è presentata e, se necessario, accolta o respinta a maggioranza dei votanti, immediatamente prima che abbia inizio la discussione.
4. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.
5. Dopo il proponente, sulle questioni possono parlare solo un Consigliere a favore ed uno contro.
6. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale può intervenire un solo Consigliere per gruppo, compresi i proponenti. Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio decide alla scadenza della stessa.
7. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i cinque minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.

Articolo 23 Fatto personale

1. Costituisce fatto personale di un Consigliere o di un Assessore l'essere censurato nella propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il Consigliere o l'Assessore che chiede la parola per fatto personale deve precisarne i motivi.
3. Il Presidente decide se il fatto sussista o meno. Se il Consigliere o l'Assessore insiste anche dopo la eventuale pronuncia negativa del Presidente, decide il Consiglio, senza discussione col votazione palese.
4. Il Consigliere che con le sue affermazioni ha dato origine al fatto personale ha facoltà di intervenire per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificarle.
5. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, più di dieci minuti.

Articolo 24 Dichiarazione di voto

1. A conclusione della discussione, ciascun capogruppo, o comunque un solo Consigliere per ogni gruppo, può intervenire per dichiarazione di voto per un tempo non superiore a cinque minuti.
2. Qualora un Consigliere dissenta dalla posizione dichiarata dal Capogruppo, ha diritto di intervenire per un tempo non superiore a cinque minuti.
3. Il termine massimo di cui ai precedenti commi è elevato a dieci minuti nelle sedute dedicate allo Statuto, ai Regolamenti, al Bilancio preventivo, al rendiconto ed ai Piani Regolatori e loro varianti generali.

Articolo 25 Verifica del numero legale

1. Può essere effettuata la verifica del numero legale se ciò viene richiesto dal Presidente o da un Consigliere.
2. Ove si accerti la mancanza del numero legale, il Presidente dichiara deserta la seduta.

Articolo 26 Votazione

1. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.
2. I Consiglieri votano, di regola, per alzata di mano.
3. Le deliberazioni concernenti questioni personali, con decisione a maggioranza assoluta, possono essere adottate a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna. Terminate le votazioni, il Presidente del Consiglio, con l'assistenza di tre Consiglieri con funzioni di scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti. Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. Su richiesta di almeno tre Consiglieri, il Presidente dispone che la votazione venga effettuata per appello nominale. Qualora dalla votazione risulti che il numero dei Consiglieri presenti è inferiore a quello previsto per poter deliberare validamente, il Presidente dichiara deserta la seduta.

CAPO VI PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

Articolo 27 Diritto di informazione e di accesso

1. I Consiglieri comunali, per acquisire notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, hanno accesso agli Uffici del Comune ed a quelli degli Enti e delle Aziende da esso dipendenti.
2. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli Uffici, compreso quelli degli Enti e delle Aziende dipendenti dal Comune, informazioni riguardanti provvedimenti

amministrativi, la visione immediata dei documenti amministrativi nonché le copie dei documenti ritenuti utili per il corretto espletamento del proprio mandato che vanno rilasciate gratuitamente entro il termine strettamente necessario per la riproduzione delle stesse.

Articolo 28 Diritto di iniziativa

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare proposte di Deliberazioni concernenti materie, comprese nella competenza del Consiglio, salvi i casi in cui l'iniziativa è riservata ad altri organi in base alla legge.

2. La proposta di Deliberazione, accompagnata da una relazione illustrativa indicante fra l'altro le fonti di finanziamento ove comporti spesa, è trasmessa al Presidente il quale esprime le proprie valutazioni e dispone il completamento dell'istruttoria amministrativa.

Successivamente, la proposta viene sottoposta, per il tramite della Presidenza del Consiglio al parere della Commissione Consiliare permanente competente per materia. Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, la proposta viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale con l'indicazione del Consigliere proponente.

3. I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.

4. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, le integrazioni e le parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione.

5. Gli emendamenti possono essere presentati sia nel corso della seduta che prima della stessa, comunque prima delle dichiarazioni di voto; devono essere redatti per iscritto, firmati e consegnati al Presidente del Consiglio che ne dà lettura.

6. Qualora gli emendamenti presentati richiedono a giudizio del Segretario Generale la acquisizione di ulteriori elementi di valutazione, la trattazione dell'argomento viene differita a dopo l'ultimo punto dell'ordine del giorno ovvero, nel caso in cui tali elementi non siano acquisibili durante la seduta in corso, viene rinviata alla successiva seduta.

Articolo 29 Mozioni

1. La mozione è l'atto approvato dal Consiglio comunale con il quale esso:

a) esercita, in relazione alle proprie competenze, un'azione di indirizzo politico della attività del Sindaco e della Giunta;

b) esprime posizioni e giudizi relativamente a problematiche di competenza comunale ed alla attività svolta dal Comune direttamente o mediante altri Enti e Soggetti;

c) organizza la propria attività e stabilisce impegni per l'attività della Conferenza dei Capigruppo, delle Commissioni Consiliari e del Presidente del Consiglio;

d) disciplina procedure e stabilisce adempimenti della Giunta nei confronti del Consiglio affinché esso possa esercitare efficacemente le proprie funzioni;

e) assume le decisioni che lo Statuto e i Regolamenti prescrivono siano adottate attraverso una mozione.

2. Ogni Consigliere Comunale può presentare una proposta di mozione al Presidente del Consiglio perché venga iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.

3. Qualora sia sottoscritta da almeno un sesto dei Consiglieri o da tre Capigruppo Consiliari, la proposta di mozione può costituire argomento per la richiesta di convocazione del Consiglio Comunale in un termine non superiore a 20 giorni.

4. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore a 10 minuti.

5. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore a 10 minuti, un Consigliere per ogni Gruppo, il Sindaco ed un Assessore. Il Consigliere che ha illustrato la mozione ha diritto di replica per un tempo non eccedente i 10 minuti, salvo diverse decisioni del Presidente.

Articolo 30 Ordini del giorno

1. L'Ordine del giorno è l'atto approvato dal Consiglio Comunale con il quale esso esprime la propria posizione e formula proposte e richieste su questioni di rilevante interesse pubblico esulanti la competenza amministrativa del Comune.

2. Ogni Consigliere può presentare una proposta di ordine del giorno al Presidente del Consiglio perché venga iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.

3. Una proposta di ordine del giorno può essere sottoposta all'esame ed al voto del Consiglio Comunale solo se regolarmente iscritta all'ordine del giorno della seduta ovvero se presentata durante la seduta consiliare in stretta relazione all'argomento in discussione e in casi straordinari.

4. All'esame delle proposte di ordine del giorno si applica, in quanto compatibile, la procedura prevista per le proposte di mozione.

Articolo 31 Interrogazioni

1. L'interrogazione consiste nella domanda scritta rivolta al Sindaco per ottenere informazioni circa la sussistenza o la verità di un determinato fatto.

2. L'interrogazione è presentata al Presidente del Consiglio che la trasmette immediatamente al Sindaco.

3. All'interrogazione entro 30 giorni dalla presentazione, risponde in forma scritta il Sindaco, o un Assessore da lui delegato, inoltrando la risposta al Presidente del Consiglio che a sua volta la trasmette al Consigliere interrogante.

4. Qualora il Consigliere interrogante non riceva risposta scritta entro 30 giorni dalla presentazione, può chiedere al Presidente del Consiglio che essa venga trattata come

interrogazione a risposta verbale nella prima seduta del Consiglio che preveda la trattazione di interpellanze e comunque entro 30 giorni dalla richiesta.

5. La risposta verbale all'interrogazione viene data dal Sindaco, o da un Assessore da lui delegato, e può dar luogo a repliche da parte dell'interrogante per un tempo non superiore a 5 minuti.

6. Nel caso l'interrogazione sia presentata da più consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno di essi.

7. L'assenza ingiustificata dell'interrogante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Presidente del Consiglio, di decadenza dell'interrogazione.

Articolo 32 Interpellanze

1. L'interpellanza consiste nella domanda scritta rivolta al Sindaco per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali è stato adottato un particolare provvedimento o gli intendimenti con i quali ci si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto od intervento.

2. L'interpellanza è presentata al Presidente del Consiglio che la trasmette immediatamente al Sindaco, inviandone copia a tutti i Capigruppo Consiliari nonché, se ne è richiesta la trattazione in Commissione Consiliare, al Presidente della stessa.

3. L'interpellante specifica se richiede la risposta in Consiglio Comunale o in Commissione Consiliare competente per materia; in mancanza di specificazione, si intende in Consiglio.

4. All'interpellanza risponde verbalmente il Sindaco, ovvero un assessore da lui delegato, entro 30 giorni dalla presentazione.

5. Indipendentemente dal numero dei firmatari, l'interpellanza è illustrata solo dal primo firmatario, o da uno degli altri firmatari, all'inizio della seduta e per un tempo non superiore a 10 minuti.

6. Dopo le dichiarazioni rese dal Sindaco o dall'Assessore delegato, l'interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica e per un tempo non superiore a 5 minuti, le ragioni per le quali si dichiara o no soddisfatto.

7. Il Consigliere che non sia soddisfatto dalla risposta da una interpellanza, può presentare sulla stessa una proposta di mozione.

8. L'assenza ingiustificata del Consigliere interpellante comporta, in ogni caso, la dichiarazione, da parte del Presidente del Consiglio, di decadenza dell'interpellanza.

Articolo 33 Indennità

1. Il Consigliere Comunale ha diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione a Consigli e Commissioni. Ciascun Consigliere all'inizio dell'esercizio finanziario può richiedere la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione. L'opzione è irrevocabile per sei mesi.

- 2.L'indennità di funzione è calcolata all'inizio dell'anno e ogni semestre sulla base del rapporto fra tutte le presenze liquidate o liquidabili nel semestre precedente ed il divisore 30 (trenta), moltiplicati per il valore del gettone fissato dall'apposito D.M..
- 3.In caso di assenza dalle sedute degli organi collegiali sarà detratto 1/10 (un decimo) dell'indennità di funzione, per ogni assenza non giustificata, rapportata al mese.

Articolo 34 Norme transitorie

Le mozioni, gli ordini del giorno, le interpellanze e le interrogazioni vengono discusse nella prima ora di ogni seduta Consiliare. Qualora non si esaurissero in detto tempo potranno costituire oggetto di un Consiglio Comunale monotematico stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo convocata dal Presidente del Consiglio.

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 35 Consiglieri ad honorem

1. Coloro che hanno ricoperto la carica di Consigliere Comunale per due tornate amministrative complete o per un periodo complessivamente superiore ad otto anni sono iscritti nel Registro dei Consiglieri ad honorem tenuto a cura della Presidenza del Consiglio.
2. Chi è oggetto di misure penali che comportano la decadenza dall'incarico di Consigliere è automaticamente escluso dal Registro.

Articolo 36 Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano le norme delle leggi e dei regolamenti statali e regionali vigenti, oltre che dello Statuto Comunale e, se compatibili, degli altri regolamenti comunali vigenti.

Articolo 37 Entrata in vigore e pubblicità

1. Il presente Regolamento viene pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio del comune per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore alla scadenza di tale termine.
2. Il presente Regolamento sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni in materia di Consiglio Comunale e Commissioni Consiliari.